



COMUNE DI AMBIVERE

Provincia di Bergamo

Via Dante Alighieri n. 2 - 24030 Ambivere (BG)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21/12/2020

Esecutivo il 09/03/2021

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali in un contesto di corretta convivenza con l'uomo, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

L'affermazione di un equilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi. Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune di Ambivere (BG) promuove e sostiene le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali, sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolte a tutta la cittadinanza ed in particolare al mondo scolastico ed alle giovani generazioni.

Il Comune di Ambivere (BG), per le tematiche riguardanti la protezione degli animali, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, promuove forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato zoofile ed ambientaliste. Per gli aspetti igienico sanitari e di protezione degli animali si avvale della collaborazione di altri Enti pubblici ed in particolare del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS competente.

Art. 1 - Competenze del Comune

1. il Comune, in collaborazione e nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
2. il Comune controlla la regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono la vendita di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli animali domestici e del loro benessere;
3. al Comune e al Sindaco nei casi di Legge, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento.
4. in collaborazione con la Polizia Locale e ATS regionale, per le rispettive competenze, si adopera per impedire la detenzione di animali a chiunque:
 - a) sia oggettivamente risultato non idoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa a tutela degli animali;
 - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale, fuggito e poi catturato, presso il canile/oasi felina comunale;
 - c) sia stato sanzionato per fattispecie connotate da maltrattamento animale o comunque caratterizzate da mancanza di rispetto verso il benessere animale.
 - d) abbia pendente più di un procedimento penale nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
5. il Comune si impegna a disincentivare, limitare e controllare, in coordinamento con le autorità sanitarie e nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive europee, l'allevamento di animali da pelliccia.

Art. 2 - Maltrattamento - Diritti, divieti e detenzione degli animali

Si considera maltrattamento di animali e come tale sanzionato dal presente regolamento:

1. detenere animali in spazi angusti, confinarli in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi non siano compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in rimesse, box o cantine, in locali privi di luce oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali anche commerciali. Pertanto, è

maltrattamento anche tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie provandoli degli stimoli sensoriali necessari;

2. privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, tenerli costantemente in luoghi che non offrano un idoneo riparo alle intemperie e agli agenti atmosferici o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati e rialzata dal suolo;

3. detenere animali in luoghi esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;

4. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte;

5. è fatto divieto di:

a. svolgere attività economiche aventi ad oggetto animali, se non previamente autorizzate (allevamenti, mediazione, tutoraggio etc);

b. lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anatre ed altri animali da cortile, nonché, senza custodia, pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo;

6. eventuali transiti di gruppi di animali su strada potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere, l'orario e le modalità da adottare. Anche il pascolo in aree comunali o demaniali dovrà essere previamente autorizzato dall'Amministrazione comunale;

7. trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; ciò anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;

8. lasciare animali chiusi in veicoli, rimorchi o altri mezzi, per periodi tali da compromettere il benessere o il sistema fisiologico dell'animale;

9. tenere qualsiasi animale d'affezione alla catena o alla corda ed applicare qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per effettive, comprovabili e temporanee ragioni di sicurezza. Nei casi ammessi, la catena deve essere mobile, dotata di anello rotante assicurato ad un cavo aereo di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza e tale da permettere all'animale di alimentarsi, abbeverarsi, ripararsi da condizioni meteorologiche avverse e da impedire che la catena si avvolga, accorciandosi.

In ogni caso, è vietato agganciare la catena a collari a strozzo;

10. far indossare agli animali museruole "stringi bocca", collari a strangolo, con punte in qualsiasi modo in grado di provocare potenziale dolore all'animale. È ammesso invece il collare salvapelo se adoperato da personale pubblico e/o autorizzato. Gli animali dovranno essere condotti preferibilmente con pettorina, meglio di tipo H/norvegese/svedese o comunque modelli diversi da quello ad Y (il quale, stringendo le scapole del cane può causare danni fisici soprattutto ai soggetti giovani). La pettorina deve essere di taglia adeguata e deve poter essere adattata al fisico dell'animale;

11. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, su qualsiasi tipo di strada, pista o sentiero in rif art. 182 comma 3 c.d.s.;

12. stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale norma non si applica alle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;

13. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per ogni soggetto;

14. colorare e tingere animali nonché esporre o vendere animali colorati artificialmente, ad eccezione di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti;

15. utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalle norme regionali, gli animali saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo alle strutture di riferimento. Nei casi di sequestro e confisca, oneri e spese sono a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido, con recupero a mezzo ordinanza ingiunzione, ovvero con ingiunzione fiscale

e iscrizione a ruolo. La struttura di riferimento ne diviene depositaria e può essere autorizzata dal Comune o dagli enti competenti a consegnare in affidamento o proprietà l'animale a soggetti idonei che garantiscano il benessere dell'animale.

A titolo informativo si specifica che l'affidatario temporaneo, che sia una struttura di accoglienza, un'associazione o un privato, in caso di sequestro, può effettuare una richiesta di riscatto dell'animale al Pubblico Ministero se in fase di indagine, o al Magistrato se il processo è già in corso, attraverso un deposito cauzionale, di entità pari al valore dell'animale presso la Procura. Il riscatto dell'animale ne consente l'affidamento in via definitiva, a prescindere dall'esito del processo ed è in linea con la connotazione giuridica degli animali considerati beni deperibili. In caso di sequestro e confisca, l'autorità amministrativa emetterà l'ordinanza, in forza del combinato disposto dagli artt. 107 commi 6 e 7 e art.12 della L.689/1981.

Art. 3 - Equidi

1. fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto;
2. il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.

Art. 4 - Norme di tutela equidi

1. chiunque venga a contatto con equidi nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei loro confronti una condotta etica ed attenta al benessere dell'animale, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato;
2. il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere dell'equide e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria);
3. indispensabile per l'equilibrio psicofisico dell'equide è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere favorita il più possibile (e fin dalla giovane età) la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti;
4. quando non impiegato in attività, l'equide deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l'utilizzo della bocca. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali, detti "vizi di stalla", come il ballo dell'orso e il ticchio d'appoggio, è vietato l'utilizzo di collari o strumenti elettrici o costrittivi; è altresì vietata qualsiasi azione atta ad impedire il movimento stereotipato, a favore di una terapia di recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale);
5. è vietato impastoiare gli arti;
6. in caso di sistemazione nei box, l'equide deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento;
7. è vietato detenere l'equide legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. L'equide può essere legato solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, o per brevi periodi. In tal caso, l'equide deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore;
8. è vietato lasciare l'equide al pascolo in luoghi non recintati legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc.);
9. l'equide che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo;
10. gli equidi che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.

Di seguito, riportata la tabella con le dimensioni minime dei box:

	BOX	POSTA
Equidi da corsa	3x3,5 mt.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stallone 4x5 mt. Fattrice + puledro 4x4 mt. Fattrice 3x3,5 mt.	
Equidi da sella, da turismo, da macello e a fine carriera	Taglia grande 3x3,5 mt. Taglia media 2,5x3 mt. Taglia piccola 2,20x2,80 mt.	2,20x3,50 mt. 1,80x3 mt. 1,60x2,80 mt.

Art. 5 - Luoghi di custodia equidi

1. le strutture atte ad ospitare l'equide devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, ventilate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici;
2. le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionate al volume della struttura;
3. le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno;
4. le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni fisici all'equide.

Art. 6 - Detenzione di volatili

1. i volatili devono essere detenuti in gabbie di adeguate dimensioni tali cioè da consentire loro qualunque movimento, apertura d'ali completa inclusa, ed in tutte le direzioni senza toccare pareti e fondo della gabbia. La gabbia deve avere sviluppo orizzontale in modo da permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e:
 - a) qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche etc.;
 - b) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - c) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - d) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
 - e) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - f) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno;
2. i volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia;
3. è vietato detenere volatili in esposizione a luce artificiale o confinati per più giorni al buio, anche con la finalità di alternare la percezione del succedersi giorno/notte e delle stagioni;

4. è vietato esporre alla luce artificiale esemplari notturni;
5. il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere in buone condizioni, pulite e tali da non danneggiare gli animali; i posatoi devono essere adeguati alla conformazione delle zampe;
6. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto e/o ricovero dei volatili per esigenze sanitarie o per viaggi, ferma restando la necessità del rispetto del benessere animale e delle normative in tema di trasporto di animali vivi;
7. è fatto assoluto divieto di:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
 - b) incrociare le ali del pollame;
 - c) lasciare all'aperto d'inverno specie esotiche, tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - d) strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche o chirurgiche e/o di forza maggiore.In questi casi l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione, da conservare a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Art. 7 - Numero consentito animali da cortile o di bassa corte

1. è consentito detenere animali da bassa corte per autoconsumo e/o allevamento amatoriale se il numero di capi non supera i seguenti limiti:
 - a) conigli: n° 25;
 - b) avicoli: n° 30;

Art. 8 - Detenzione di avicoli

1. è consentito l'allevamento di avicoli in ricoveri o in aree esterne recintate che devono avere caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche per gli animali, facilità di allontanamento delle deiezioni e la possibilità di eseguire interventi di disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature;
2. ai fini di cui al comma precedente i ricoveri dovranno avere pavimentazione impermeabile ed inclinata, collegata a canali di raccolta delle acque di lavaggio delle deiezioni. Nei ricoveri dovrà inoltre essere garantito un sufficiente ricambio d'aria;
3. è consentito l'allevamento su adeguata lettiera (a titolo esemplificativo e non esaustivo: truciolato, sabbia);
4. agli avicoli devono essere garantite condizioni di benessere correlate alla specie di appartenenza e nel caso di allevamento in recinti all'aperto, la possibilità di disporre di ricoveri di dimensioni adeguate alla specie ed alla quantità;
5. i locali adibiti a ricoveri per gli avicoli devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni almeno di 10 metri (esclusa quella del proprietario degli animali).

Art. 9 - Detenzione di conigli

1. le conigliere devono avere caratteristiche tali da garantire buone condizioni igieniche e di benessere per gli animali, facilità di allontanamento delle deiezioni e la possibilità di eseguire interventi di disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature;
2. ai fini di cui al comma precedente le gabbie devono essere munite di sottofondo inclinato in materiale lavabile, collegato ad un canale di scarico per la raccolta e l'allontanamento di urine e feci;
3. dovrà inoltre essere garantito un sufficiente ricambio d'aria;
4. è consentito l'allevamento di conigli in gabbie razionali all'interno di ricoveri o comunque coperte. Si prevedono le seguenti misure della gabbia per ogni coniglio: larghezza cm 46, lunghezza cm 100, altezza cm 65 (spazio per nidiate escluso).
Qualora si utilizzino pavimenti di rete metallica, deve essere fornito un luogo confortevole per il riposo, mediante griglia di plastica o di altro materiale con proprietà simili;

5. è consentito l'allevamento che sia distante dalle abitazioni di almeno 10 metri (esclusa quella del proprietario degli animali);

6. nella progettazione degli ambienti destinati all'allevamento bisognerà cercare di prevedere arricchimenti ambientali che consentano l'espressione dei comportamenti specie specifici. Si raccomanda pertanto ad esempio una pedana per saltare ed effettuare attività fisica, un luogo per nascondersi come tubi o pareti divisorie, fieno compresso o legno da sgranocchiare per i denti e la attività orale. Lo spazio e le strutture di arricchimento devono consentire ai conigli comportamenti naturali quali: alzarsi, sdraiarsi e girare su loro stessi liberamente; allungare completamente le zampe; sdraiarsi in una posizione rilassata con zampe posteriori allungate; effettuare una normale auto-pulizia del corpo; alimentarsi e bere; eseguire comportamenti esplorativi e, se appropriato, costruzione del nido e maternità.

Art. 10 - Detenzione di ovini, caprini, suini ad uso amatoriale

1. la detenzione di ovini caprini e suini ad uso amatoriale, non è consentito nelle zone classificate come residenziali, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...) difficili da gestire. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio veterinario competente. Gli allevatori sono comunque tenuti alla registrazione presso il Servizio veterinario competente: All'identificazione e registrazione dei soggetti secondo le previsioni dell'anagrafe zootecnica, a far sottoporre i soggetti agli interventi di profilassi obbligatoria delle malattie, a mantenere l'igiene dei luoghi, lo stato sanitario ed il benessere degli animali allevati secondo le buone pratiche.

Art. 11 - Obbligo di registrazione

1. in ogni caso gli allevamenti per autoconsumo di animali devono essere in regola con la normativa vigente e con gli obblighi di registrazione presso l'ASL ai fini della farmaco-sorveglianza.

Art. 12 - Cani, gatti e animali da affezione

1. accesso ai luoghi pubblici, agli esercizi commerciali, agli uffici aperti al pubblico e ai mezzi di trasporto pubblico.

Laddove una norma di legge o specifiche disposizioni di un gestore di un servizio pubblico non dispongano diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, nonché negli uffici aperti al pubblico, compresi gli uffici comunali;

2. è concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi commerciali che espongano adeguata cartellonistica che manifesti la motivazione del divieto, ovvero nei casi in cui vengano predisposti appositi e adeguati strumenti di accoglienza esterna, atti alla custodia dell'animale durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio.

3. non è consentito in ogni caso al responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti;

4. l'accesso degli animali da affezione alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni, nonché dello stato in cui si trovano i pazienti e gli ospiti;

5. sui mezzi di trasporto pubblico e sui taxi è sempre consentito l'accesso dei cani per i non vedenti, anche se sprovvisti di museruola;

6. il detentore a qualsiasi titolo deve condurre i cani con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 ed avere al seguito la museruola, rigida o morbida, che deve essere applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti. E' inoltre tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare ogni possibile inconveniente procurato dall'animale;

7. per i gatti è obbligatorio il trasportino;

8. il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che l'animale non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
9. i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento per raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che devono essere conferite nei cestini per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene dei luoghi;
10. i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono provvedere a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su strade, piazze, marciapiedi pubblici o di uso pubblico portando con sé opportuni contenitori d'acqua alla quale non devono essere aggiunte sostanze detergenti o solventi;
11. i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani devono ridurre il più possibile il rischio che i detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti nel pieno rispetto dell'animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso e comunque provvedendo a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali come prescritto al punto precedente;
12. i proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono assicurarsi che le deiezioni degli animali non vengano effettuate su soglie di immobili o bocche di lupo di cantine;
13. tali obblighi non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie;
14. al fine di tutelare il benessere dell'animale, è consentito far abbeverare o attingere acqua per lo stesso fine dalle fontane pubbliche;
15. è sempre consentito l'accesso degli animali agli ascensori, purché custoditi e nel rispetto della pulizia, del decoro e della sicurezza, dando comunque la precedenza nella corsa a coloro che non gradiscano la presenza dell'animale.

Art. 13 - Numero massimo di animali d'affezione

1. il numero massimo di animali d'affezione che è possibile possedere a scopo amatoriale e senza scopo di lucro nei propri locali e spazi abitativi è stabilito dal Regolamento Regionale n. 2 /2017. Oltre il numero di 10 (riferito a cani e/o gatti a titolo esemplificativo e, in entrambi i casi, sono esclusi gli animali non svezzati) il possessore deve dare comunicazione al comune;
2. è in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. In tal caso il Sindaco può emanare Ordinanza motivata di divieto di detenzione o di ricovero degli animali presso le strutture previste dalla Legge, fatte salve le disposizioni sanzionatorie di competenza di altri enti.

Art. 14 - Mancato recupero dell'animale d'affezione

1. il proprietario dell'animale d'affezione a cui sia segnalato il ritrovamento dello stesso, deve immediatamente provvedere al suo recupero, salvi casi di forza maggiore;
2. per ogni giorno in cui l'animale resta ricoverato presso una struttura convenzionata, il proprietario deve corrispondere un importo forfettario per le spese di mantenimento dell'animale e le eventuali spese sanitarie.

Art. 15 - Detenzione cani

a - accesso alle aree verdi, ai giardini pubblici, ai parchi e alle aree cani:

1. nelle aree appositamente attrezzate, individuate mediante appositi cartelli e recinzioni (aree cani) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del

proprietario o del detentore, che deve comunque essere sempre presente e vigilare sul corretto comportamento dell'animale;

2. i proprietari dei cani devono evitare che i propri animali danneggino le piante, le strutture o gli arredi presenti negli spazi pubblici o aperti al pubblico e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il loro ripristino o sostituzione;

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio elevato di aggressività, istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti al guinzaglio e indossare apposita museruola.

b - recinti

1. fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamento regionale, il recinto dei cani deve consentire adeguato spazio per lo sgambamento e il riposo;

Per recinto si intende uno spazio circoscritto e chiuso da elementi ben visibili di delimitazione e protezione;

2. anche ai cani detenuti in spazi più grandi (cortile, giardini) è necessario garantire la passeggiata quotidiana fuori dal contesto usuale. I luoghi di detenzione dei cani devono trovarsi in prossimità dell'abitazione del proprietario/detentore per consentirne il monitoraggio costante e giornaliero e fornire la dovuta compagnia ad un'animale particolarmente sociale. Non deve essere infatti inibita al cane la possibilità di coltivare rapporti inter/intra-specie, neppure occultando la vista del cane oltre il luogo di detenzione;

3. i cani custoditi in recinto devono poter uscire dallo stesso ogni giorno per almeno 2 ore;

4. dimensioni minime box per cani:

taglia cane	1 cane	Ogni cane in più
piccola	Parte chiusa 3 mq + parte esterna 5 mq	Aggiungere 2 mq cad.
media	Parte chiusa 4 mq + parte esterna 7 mq	Aggiungere 3 mq cad.
grossa	Parte chiusa 5 mq + parte esterna 9 mq	Aggiungere 4 mq cad.

Taglia piccola fino a 10 kg – media fino a 20 kg – grande oltre 21 kg

c - ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale. Informativa riferita al regolamento regionale del 13 aprile 2017, n.2, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo:

1. l'ATS assicura l'attività di accalappiamento dei cani vaganti;

2. chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale o al n di emergenza del 112, o al dipartimento veterinario dell'ATS, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario;

3. la scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina;

4. a tutela degli eventuali cani vaganti trovati sul territorio, quando non reclamati, e quindi affidati al canile convenzionato, il Comune vigilerà sulla loro incolumità psico-fisica accertandosi che non vengano adoperati metodi coercitivi nella gestione e eventuale educazione, che il recupero comportamentale, se necessario, sia sempre seguito da un veterinario esperto del comportamento.

Art. 16 - Detenzione gatti

Definizioni:

- per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;

- per "colonia felina" si intende un solo gatto o un gruppo di gatti liberi, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; la presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello;
- la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara";
- per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti.

a - gatti liberi e colonie feline

1. il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come responsabili delle colonie feline (gattari/e), si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi;
2. il gattaro/a avrà cura della pulizia dei luoghi frequentati dalla colonia, in particolare individuerà un "punto pappa" dove effettuare l'alimentazione dei gatti della colonia, evitando situazioni di degrado igienico-sanitario. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà devono essere identificati in occasione della sterilizzazione o di altri interventi che permettano l'inoculazione di microchip;
3. i/le gattari/e possono rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure possono attivare analoghe altre forme di approvvigionamento alimentare;
4. è vietato disturbare o catturare i gatti delle colonie feline e rimuovere loro acqua e cibo. Le colonie feline sono tutelate dal Comune, che provvede a denunciare gli eventuali maltrattamenti ad opera di terzi.

b - gatti di proprietà

1. il Comune incentiva l'iscrizione volontaria dei gatti di proprietà all'Anagrafe Nazionale Felina, anche mediante campagne condotte in collaborazione con le associazioni animaliste;
2. il Comune incentiva e promuove campagne di sterilizzazione dei gatti di proprietà che siano lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e di muoversi liberamente sul territorio;
3. è reso obbligatorio il microchip per tutti i gatti nati o acquisiti a partire dal 1° gennaio 2020. Sussistono sanzioni nel caso di trasgressione. La normativa non ha però valore retroattivo, quindi chi ha adottato un gatto prima di tale data può decidere se microchipparlo o meno;
4. il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un gatto di cui al comma 3, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe felina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe entro quindici giorni.

Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali di affezione la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.

L'identificazione del gatto è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione.

Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute.

5. è fatto assoluto divieto tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

c - gatti vaganti feriti

1. in caso di ritrovamento di un gatto ferito, contattare la polizia locale o il n di emergenza 112, che provvederà a contattare l'accalappiacani, per il ritiro del gatto ferito e il ricovero presso la struttura sanitaria;
2. in caso di urgenza, comunque, la chiamata va indirizzata al Centralino Unico tel. 035/2676612 di pronto intervento veterinario, il quale fornisce direttamente al richiedente il numero di telefonia mobile del Veterinario in turno di pronta disponibilità per il territorio interessato.

Il veterinario di turno potrà indirizzare verso cliniche convenzionate, alle quali la stessa ATS riconoscerà il rimborso delle spese, previo accordo telefonico delle stesse con il veterinario di turno.

Art. 17 - Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

1. ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce;
2. sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 18 - Tutela di volatili selvatici, piccioni, rondini e rondoni

1. è fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di tutti i volatili selvatici in tutto il territorio comunale;
2. è fatto obbligo a chiunque di rispettare i nidi, provvedendo alla loro tutela e protezione. È altresì vietato disturbare, danneggiare ed abbattere i nidi, anche nelle fasi iniziali di costruzione. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno);
3. è ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauro o ristrutturazione di fabbricati, esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione o quando i piccoli divengano autonomi per volare, previa comunicazione all'Ufficio Ambiente, garantendo comunque la presenza di siti o strutture idonee dopo la ristrutturazione e/o tramite installazione di nidi artificiali idonei.
4. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi/piccioni tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni,) reti di protezione, repellenti visivi, ecc.);
 - c) Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici. In alternativa si possono adottare aghi in plastica, in gomma o spirali di metallo;
3. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei soprarichiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, con quelli analoghi "non cruenti";
4. L'alimentazione dei colombi/piccioni è consentita ma a una distanza minima di 50 metri da scuole dell'infanzia e primarie e aree giochi bimbi eventualmente presenti, somministrando esclusivamente granaglie idonee al loro nutrimento;
5. Il cibo deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste.

Art. 19 - Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali

1. è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea e di spettacolo pubblico o privato, ad eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante, effettuato con o senza scopo

- di lucro che contempra, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;
2. il divieto di cui al comma 1 non si applica, ferma restando la necessità del rispetto del benessere e dignità animale e della salute animale e umana: alle fiere zootecniche; alle manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrociniate da enti pubblici o da enti partecipati da pubbliche amministrazioni; alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus, con finalità di protezione e/o adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune;
 3. è sempre vietata l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni;
 4. le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui si impieghino equidi, fatta eccezione di mostre, sfilate e cortei che soggiacciono alle disposizioni del precedente comma 2, se non si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi autorizzati dalla FISE, dalla FEI, nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, debbono essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Agosto 2020, e successive modifiche e integrazioni;
 5. chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione con animali, nei casi in cui sia consentita, deve darne comunicazione al competente ufficio comunale;
 6. i circhi e le attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, che si intendono integralmente richiamate, la cui verifica è di competenza del servizio Veterinario di ATS e dei Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA);
 7. è vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali;
 8. è vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Art. 20 - Tutela ittiofauna e fauna acquatica - Detenzione animali acquatici

1. è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve;
2. è vietato conservare ed esporre (per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio e/o per la somministrazione) prodotti della pesca vivi, ad eccezione dei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. è vietata la detenzione di crostacei su ghiaccio e/o in condizioni di sovraffollamento. E' altresì vietata la detenzione di animali vivi nelle celle frigorifere, siano esse casalinghe o di esercizi commerciali. I prodotti di pesca vivi in esposizione devono essere macellati all'atto della vendita con attrezzatura idonea che ne provochi la morte istantanea e senza sofferenza;
4. il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua;
5. in ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
6. gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 21 - Vendita di animali vivi e morti - Toelettatura

1. non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali;
2. ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento

- amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia;
3. i locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti;
 4. gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta;
 5. deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata;
 6. nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione;
 7. gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso;
 8. tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ATS , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti;
 9. ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg;
 10. è vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via;
 11. è vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno. All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento;
 12. è vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio;
 13. è vietato vendere animali ai minori di anni 18;
 14. è vietato alle macellerie e simili, esporre in vetrina parti di animali sezionati (testa di maiale, di agnelli ecc.).

Art. 22 - Accertamento violazioni

1. il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Alle guardie ecozoofile compete far osservare il presente regolamento ed accertarne le violazioni;
2. gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e dalle delibere della giunta comunale vigenti e adottate ai sensi del secondo comma dell'art.16 della legge;
3. le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento delle attività del Comune dirette alla tutela animale ed in particolare a progetti e proposte, anche di carattere formativo.

Art. 23 - Sanzioni

1. le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Art. 2 commi 5,6,10,11,12 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 commi 1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 20 - Art. 21	da 25 a 500 Euro
////////////////////	da 50 a 500 Euro
Art. 2 Comma 7 - Art 12 commi 9,11,12	da 75 a 500 Euro
////////////////////	Da 150 a 500 Euro
Art. 2 commi 1,2,3,4,8,9,13,14,15 - Art. 16 b comma 4 - Art. 19	da 250 a 1500 Euro
////////////////////	da 500 a 3000 Euro

Art. 24 - Sanzioni accessorie

1. fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto all'ufficio di Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

NORME FINALI

Art. 25 - Norma residuale

1. il presente Regolamento sostituisce ed abroga a tutti gli effetti il solo capo V del Regolamento di Polizia Urbana (diritti degli animali e dei doveri dei proprietari degli animali) approvato con delibera n. 13 del 19.06.2012.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente Regolamento.

Indice

- Art. 1 - Competenze del Comune
- Art. 2 - Maltrattamento - Diritti, divieti e detenzione degli animali
- Art. 3 - Equidi
- Art. 4 - Norme di tutela equidi
- Art. 5 - Luoghi di custodia equidi
- Art. 6 - Detenzione di volatili
- Art. 7 - Numero consentito animali da cortile o di bassa corte
- Art. 8 - Detenzione di avicoli
- Art. 9 - Detenzione di conigli
- Art. 10 - Detenzione di ovini, caprini, suini ad uso amatoriale
- Art. 11 - Obbligo di registrazione
- Art. 12 - Cani, gatti e animali da affezione
- Art. 13 - Numero massimo di animali d'affezione
- Art. 14 - Mancato recupero dell'animale d'affezione
- Art. 15 - Detenzione cani
- Art. 16 - Detenzione gatti
- Art. 17 - Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
- Art. 18 - Tutela di volatili selvatici, piccioni, rondini e rondoni
- Art. 19 - Manifestazioni, esposizioni, circhi con utilizzo di animali
- Art. 20 - Tutela ittiofauna e fauna acquatica - Detenzione animali acquatici
- Art. 21 - Vendita di animali vivi e morti - Toelettatura
- Art. 22 - Accertamento violazioni
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Sanzioni accessorie
- Art. 25 - Norma residuale
- Art. 26 - Entrata in vigore

